

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria — Italia) — Lloyd's of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

(Causa C-144/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Articoli 49 e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto — Servizi assicurativi — Partecipazione di più sindacati dei Lloyd's of London alla medesima gara d'appalto — Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd's of London per il paese interessato — Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione — Proporzionalità)

(2018/C 123/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Parti

Ricorrente: Lloyd's of London

Convenuta: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Dispositivo

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli articoli 49 e 56 TFUE e previsti all'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente l'esclusione di due «syndicates» membri dei Lloyd's of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd's of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente.

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-181/17) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Politica dei trasporti — Regolamento (CE) n. 1071/2009 — Trasportatore su strada — Autorizzazione di trasporto pubblico — Presupposti per la concessione — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Articolo 5, lettera b) — Numero di veicoli necessario — Normativa nazionale — Presupposti per la concessione più restrittivi — Numero minimo di veicoli più alto)

(2018/C 123/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Rius, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: V. Ester Casas, agente)

Dispositivo

- 1) *Nell'esigere che le imprese dispongano almeno di tre veicoli per ottenere un'autorizzazione di trasporto pubblico, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

**Impugnazione proposta il 19 agosto 2017 dalla CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH
avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 giugno 2017, causa T-906/16, CBA
Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Commissione europea**

(Causa C-508/17 P)

(2018/C 123/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza dell'8 febbraio 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 dicembre
2017 — Adelheid Krahl / Universität Wien**

(Causa C-703/17)

(2018/C 123/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Adelheid Krahl

Resistente: Universität Wien

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 45 TFUE, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, e gli articoli 20 e seguente della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina secondo cui i pertinenti periodi di servizio precedenti maturati da un membro del personale docente dell'Universität Wien sono computabili solo sino a un periodo complessivo di tre o quattro anni a prescindere dalla durata dell'occupazione presso l'Universität Wien o presso altre università nazionali o straniere o presso istituzioni analoghe.